

(N. 2077)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 7 dicembre 1951 (V. Stampato N. 2143)*

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ALDISIO)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(ZOLI)

col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro**

(VANONI)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(FANFANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 DICEMBRE 1951

Assegnazione di case per senza tetto.
Modifiche all'articolo 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 55 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, quale risulta modificato dall'articolo 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409, è sostituito dai seguenti:

« L'assegnazione di tali alloggi è fatta da una Commissione comunale composta dal pretore competente per territorio, che la presiede, da tre cittadini nominati dal Consiglio comunale, due dalla maggioranza e uno dalla minoranza, e dal presidente dell'E.C.A.

« Alle riunioni della Commissione possono essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, il presidente dell'Istituto autonomo provinciale delle case popolari, o un suo delegato, nonchè un funzionario dell'ufficio del Genio civile competente per territorio ».

Ar. 2.

Le Commissioni previste dal precedente articolo 1 sono nominate con provvedimento del sindaco al quale debbono essere rivolte le domande d'assegnazione.

Art. 3.

L'articolo 43, comma 5°, del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è sostituito dal seguente:

« Nel termine di 15 giorni dal ricevimento delle raccomandate o dalla pubblicazione dell'estratto del provvedimento della Commissione, gli interessati possono reclamare al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio entro trenta giorni ».

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.